



**Comune di Roma**  
Municipio IX

Committente:



EUR S.p.A.

Progetto:

**PALAZZO DEI CONGRESSI**

Adeguamento tecnologico della centrale frigorifera del Palazzo dei Congressi

Oggetto:

**CENTRALE FRIGORIFERA  
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Il Progettista:



Il Committente:

Operatore:

Redatto:

Controllato:

Approvato:

Classificato:

Fase:

- -

**ESECUTIVO**

Data:

20/02/19

Rev.

C

Scala:

-

Parte:

**IM**

Tavola:

**CSA**

CREDITS:

Progettisti:

Ing. Pier Paolo Grassi

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

### Sommario

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO .....	1
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto .....	3
Art. 3 - Modalità di stipula del contratto .....	4
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	4
Art. 3 - Adeguata attrezzatura tecnica .....	4
DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	5
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto.....	5
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto .....	5
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	6
Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore.....	7
Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	7
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	7
TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	8
Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori.....	8
Art. 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	8
Art. 12 - Sospensioni e proroghe .....	8
Art. 13 - Penali in caso di ritardo.....	9
Art. 14 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .....	9
Art. 15 - Danni di forza maggiore .....	9
DISCIPLINA ECONOMICA.....	9
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....	9
Art. 17 – Pagamenti.....	10
Art. 18 - Revisione prezzi.....	11
Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	11
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	11
Art. 20 - Cauzioni .....	11
Art. 21 - Assicurazioni a carico dell'impresa .....	12
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....	13
Art. 22 - Variazione dei lavori.....	13
Art. 23 - Disposizioni in materia di criteri ambientali minimi.....	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	13

Art. 24 - Norme di sicurezza generali.....	13
Art. 25 - Cantieri temporanei o mobili .....	13
Art. 26 - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	13
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	14
Art. 27 - Subappalto .....	14
Art. 30 - Responsabilità in materia di subappalto.....	14
Art. 31 - Pagamento dei subappaltatori .....	14
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....	14
Art. 32 - Accordo bonario e Controversie .....	14
Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	15
Art. 34 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....	15
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	15
Art. 35 - Ultimazione dei lavori - Conto finale .....	15
Art. 36 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione .....	16
NORME FINALI.....	16
Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	16
Art. 38 – Spese contrattuali, imposte, tasse .....	17
PRESCRIZIONI TECNICHE .....	17
Art. 39 - Prescrizioni sui materiali e modalità di impiego.....	17
Art. 40 - Oneri per la protezione delle strutture finiture ed impianti esistenti.....	17
Art. 41 - Opere provvisoriale.....	18
Art. 42 - Difetti di costruzione.....	18
Art. 43 - Norme per la misurazione dei lavori.....	18
Art. 44 - Dichiarazione relativa ai prezzi.....	18
Art. 45 - Elenco prezzi.....	18

## DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di opere tecnologiche nella C.F. del Palazzo dei Congressi di Roma Eur riguardanti la demolizione di due gruppi frigoriferi e dei circuiti idraulici relativi con ricostruzione ex novo di circuiti idraulici nonché i necessari collegamenti a 4 pompe di calore aria/acqua in precedenza posate in situ.

Le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dei suddetti lavori sono dettagliatamente descritte negli elaborati del progetto (allegato 1) al presente Capitolato Speciale d'Appalto del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati ivi compresi i particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Non è oggetto dei lavori la fornitura delle pompe di calore e la realizzazione del basamento in c.a.

La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore è sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

### Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

TIPOLOGIA DELLE OPERE	a) Importo	b) Importo sicurezza
Smantellamento centrale frigorifera esistente (tubazioni, gruppi frigoriferi ed altri apparati - pompe ecc. -, circuito elettrico), trasporto a discarica e smaltimento	€ 28.105,22	€ 1.405,00
Realizzazione del nuovo circuito idraulico principale, del nuovo impianto elettrico, e del collegamento idraulico ed elettrico delle quattro pompe di calore aria-acqua già in situ	€ 155.213,88	€ 7.761,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 183.319,10</b>	<b>€ 9.166,00</b>
<b>a+b) IMPORTO TOTALE APPALTO</b>		<b>€ 192.485,10</b>

La manodopera è stimata in € 53.585,00 con una incidenza pari al 29,23 %.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori riportato nella tabella di cui sopra, alla lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore, aumentato dell'importo di cui alla lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

L'importo di cui alla lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara.

### Art. 3 - Modalità di stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di affidamento resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei lavori.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, lettera a) della tabella, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere alla lettera b) della tabella, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.
5. La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA secondo legge) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Stazione Appaltante nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Stazione Appaltante prima dell'emissione della fattura.
6. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore.
7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente previsto, per le Spese di contratto, di registro ed accessorie si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale

### Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

<i>Lavorazioni (breve descrizione)</i>	<i>Categoria</i>		<i>Classific a</i>	<i>A) Importo non comprensivo oneri sicurezza (Euro)</i>	<i>B) Oneri sicurezza (Euro)</i>	<i>Incidenza % manodopera netto sicurezza A) – B)</i>
Adeguamento tecnologico della centrale frigorifera del Palazzo dei Congressi di Roma - EUR	Prevalente	OG 11	I	€ 192.485,10	€ 9.166,00	29,23%

### Art. 3 - Adeguata attrezzatura tecnica

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.lgs. 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

## DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva che, a giudizio del Direttore dei Lavori, assicuri la migliore prestazione.
2. La risoluzione di tali eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice rispetto dei patti e come prestazione contrattuale.
3. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

### Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a) il presente Capitolato Speciale compresi gli allegati collazionati alla lettera di invito;
  - b) tutti gli elaborati grafici del progetto, ivi compresi i particolari costruttivi, le relazioni tecniche ed i computi riportati nella tabella che segue:

<i>Codice</i>	<i>Elaborato</i>
<b>PdC_RT</b>	Relazione tecnica
<b>PdC_CP</b>	Cronoprogramma dei lavori
<b>PdC_IM01</b>	Schema funzionale
<b>PdC_IM02</b>	Pianta di centrale
<b>PdC_IM03</b>	Pianta macchine
<b>PdC_IM04</b>	Sezione
<b>PdC_IS</b>	Stima incidenza manodopera
<b>PdC_PSC</b>	Piano di Sicurezza e Coordinamento
<b>Pdc_PSC – CME</b>	PSC computo metrico estimativo

- c) le polizze di garanzia;
  - d) l'offerta economica.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a. il Capitolato generale d'appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - b. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
  - c. il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- d. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.lgs. n.106/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e. tutte le norme comunque vigenti nell'ambito del settore dell'opera da realizzare;
  - f. i Prezzari editi dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizioni in corso di validità al momento dell'aggiudicazione del contratto; tali prezzari verranno utilizzati solo ed esclusivamente nei casi in cui la Committenza ritenga necessario, nei termini di legge, disporre ed autorizzare Varianti al progetto validato;
1. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a. il computo metrico estimativo;
  - b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice;
  - c. le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

#### **Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore in sede di gara dovrà dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'appaltatore dichiara, in particolare:

- di aver valutato il condizionamento dell'organizzazione e dell'impianto del cantiere per quanto riguarda gli accessi, le sedi stradali e la raggiungibilità;
- di aver valutato i vincoli costituiti dalla limitazione dello spazio libero intorno all'area di intervento, ed i loro riflessi sulla dimensione e disponibilità delle aree di cantiere, sulle movimentazioni di cantiere, sulle operazioni di sollevamento, sulle opere provvisorie, soprattutto in riferimento a quanto riguarda le interferenze delle lavorazioni con le strutture degli impianti e le finiture esistenti che dovranno essere adeguatamente protetti;
- la perfetta conoscenza e incondizionata accettazione che l'Appaltatore, a sua cura e spese, procederà ad eseguire tutte le attività che saranno indicate dal Direttore dei Lavori relative alla pulizia dei residui di lavorazione, nonché, di rimozione dei materiali, delle attrezzature e delle protezioni che dovessero interferire con lo svolgimento degli eventi durante l'esecuzione dei lavori.
- di aver valutato le attività di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in applicazione di quanto prescritto dalle norme vigenti ed in particolare dalla Delibera della Giunta Capitolina di Roma, n° 100 del 25 novembre 2016 in attuazione della DGR Lazio del 26 gennaio 2012 – “Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività edilizie – adozione modulistica unificata per la tracciabilità dei rifiuti;



- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica.
- di rinunciare quindi, già in via preliminare, a richieste aggiuntive di indennizzi di qualsiasi genere ed a apporre riserve su documenti contabili, correlate a quanto di pertinenza ai punti precedenti;

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

#### **Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalità ivi previste.
2. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

#### **Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto DM n. 145 del 19/4/2000.
3. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutte le prove, acustiche e di ogni altro genere, sui materiali da porre in opera e sulle opere eseguite che il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere necessarie per l'accettazione dei materiali e per l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.



## TERMINI PER L'ESECUZIONE

### Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori

1. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, nei termini previsti dal Contratto, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori.
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
3. La consegna, anche se effettuata in via d'urgenza, risulterà da apposito processo verbale steso in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e per essa tra il Direttore di Lavori e l'Appaltatore.
4. La Stazione appaltante con la sottoscrizione del verbale di consegna delle aree oggetto dei lavori, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera nonché dei bagni e degli spogliatoi per gli operai riportati nell'elaborato "Locali a disposizione" allegato 01 al presente CSA.
5. Con la sottoscrizione del verbale di consegna delle aree e dei suoi allegati, l'appaltatore nomina:
  - a. il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà aver maturato almeno 5 anni di esperienza nella direzione cantiere e/o lavori di opere analoghe per tipologia e importo maggiore a quello oggetto;
  - b. il Capocantiere, che dovrà aver maturato almeno 5 anni di esperienza nella direzione cantiere e/o lavori di opere analoghe per tipologia e importo maggiore a quello oggetto;
  - c. Entrambe le figure suddette dovranno essere reperibili telefonicamente per tutta la durata del cantiere (24 ore al giorno).

### Art. 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. La durata delle attività necessarie per la realizzazione le opere oggetto d'appalto è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e prevedono i rilievi e le analisi delle interferenze con le opere già realizzate, gli approvvigionamenti, il trasporto in cantiere dei materiali ed elementi e la costruzione delle opere fino alla riconsegna delle aree con tutte le lavorazioni effettuate, compresa la pulizia finale.
2. L'assuntore nel formulare l'offerta e garantire i tempi di esecuzione dei lavori indicati al punto che precede, deve tenere in considerazione le limitazioni di mobilità specie per i mezzi di trasporto nel periodo dal 5/4 al 20/4 c.a. per via della manifestazione automobilistica (Formula E) che interesserà totalmente le zone stradali intorno al palazzo dei congressi
3. Nel periodo su indicato la Committenza garantirà la piena disponibilità da parte dell'Appaltatore delle aree oggetto di lavoro secondo quanto indicato negli elaborati progettuali;
4. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle festività e delle ferie contrattuali.
5. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni si farà riferimento all'art. 27 del capitolato generale d'appalto.
6. Nella formulazione dell'offerta economica l'Appaltatore ha tenuto conto della necessità di organizzare e pianificare i lavori prevedendo doppi turni e/o l'utilizzo di squadre in parallelo nei giorni di lavorazione per garantire le tempistiche di realizzazione.

### Art. 12 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore come condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei

Lavori d'ufficio, o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

2. Per la sospensione si applica l'art. 107 del Codice.

#### **Art. 13 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale del 1 per cento dell'importo di contratto dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo non giustificato.
2. L'ammontare della penale verrà contabilizzato nel conto finale a debito dell'Impresa.
3. In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA) EUR S.p.A. considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che EUR S.p.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 14 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

#### **Art. 15 - Danni di forza maggiore**

1. L'impresa non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.
2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13/8/2010 e s.m. e i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice identificativo gara (CIG).
5. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

#### **Art. 17 – Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, all'effettivo avvio dei lavori sarà corrisposta all'appaltatore, entro quindici giorni, l'anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione nelle rate di acconto. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il saldo finale verrà corrisposto in unica soluzione solo dopo l'accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto, attestata tramite il codice BAM e previa presentazione di regolare fattura da parte della Contraente.

Le fatture dovranno inoltre riportare il numero di BAM, pena l'irricevibilità di quest'ultime da parte della Società, ed il codice CIG.

In attuazione di quanto prescritto dall'art.2 della legge n.136/2010, le Parti convengono che il pagamento delle fatture avverrà su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, mediante bonifico bancario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 ter del D.P.R. n. 633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, le fatture emesse nei confronti di EUR S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. "split payment" e dovranno, pertanto, recare la dicitura "scissione dei pagamenti" o "split payment", o eventuali altri regimi I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.

In ottemperanza alla citata previsione normativa, EUR corrisponderà al contraente il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell'I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta da EUR e versata direttamente all'Erario.

Con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 che, con decorrenza 1° gennaio 2019, ha previsto l'obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati attraverso il Sistema di Interscambio, EUR S.p.A. ha previsto l'utilizzo del Codice Destinatario "n. V0T6GMI" per la ricezione della fattura elettronica.

Al riguardo precisiamo che, in relazione al presente contratto, il tracciato XML delle fatture emesse dalla Contraente, dovrà necessariamente prevedere, oltre agli elementi normativamente obbligatori, la compilazione dei seguenti riferimenti:

1. Blocco 2.1.2 - dovrà riportare i dati identificativi del Contratto, il CIG, ove previsto;
2. Blocco 2.1.5. - dovrà riportare il codice/ci BAM;

3. Blocco 2.1.7 - dovrà riportare i SAL, ove previsti.

L'assenza di valorizzazione dei suddetti dati, già ad oggi obbligatori contrattualmente, comporterà l'irricevibilità della fattura.

Qualora la Contraente non sia obbligata alle modalità di fatturazione di cui al paragrafo precedente, dovrà inviare la fattura al seguente indirizzo PEC: amministrazione.eurspa@pec.it.

Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla Contraente.

La Contraente si assume espressamente l'obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.

2. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'art. 4 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012.
3. Il pagamento delle eventuali rate di acconto e del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Riepilogo tempi di pagamento del saldo finale:

Emissione del SAL finale	DL	Entro 10 giorni dal Verbale di fine lavori
Emissione Certificato Regolare Esecuzione	DL	Entro 20 giorni dal Verbale di fine lavori
Emissione Certificato di Pagamento e Autorizzazione emissione fattura	RUP	Entro 10 giorni dal Certificato di Regolare esecuzione.
Pagamento salvo buon fine delle verifiche di legge	EUR	30 giorni dal regolare ricevimento della fattura

#### **Art. 18 - Revisione prezzi**

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### **Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106 co. 13 del Codice.

### **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

#### **Art. 20 - Cauzioni**

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara.
2. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.lgs. 50/2016.
3. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12.3.04 n. 123.
4. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016.
5. Si applica l'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della cauzione definitiva.

6. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice.

**Art. 21 - Assicurazioni a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:
  - a. copertura dei danni alle opere oggetto dell'appalto € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
  - b. per danni ad impianti ed opere preesistenti e per demolizione e sgombero € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
  - c. responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00).
3. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza.
4. La suddetta polizza deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del procedimento e suoi collaboratori.
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.
7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.
8. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
  - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
10. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### Art. 22 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, secondo la disciplina dell'art. 106 del Codice, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.

### Art. 23 - Disposizione in materia di criteri ambientali minimi

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili", se e nella misura eventualmente applicabili.
2. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara si intendono in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### Art. 24 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### Art. 25 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).
2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia dall'art. 105 (Subappalto) del D.lgs. 50/2016.
3. I richiami di art. 36 a specifici articoli dei D.lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

### Art. 26 - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. È fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).



## **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 27 - Subappalto**

In ragione dei tempi di consegna dei lavori necessari a garantire la piena funzionalità della centrale frigorifera entro il 15 maggio non è consentito il subappalto dei lavori.

### **Art. 30 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

### **Art. 31 - Pagamento dei subappaltatori**

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del D.lgs. 50/2016.
2. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti Prezzi Unitari. I contratti di subappalto non potranno in nessun caso essere affidati con Prezzi Unitari superiori a quelli del contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG.
4. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.
5. Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici.
6. Qualora il subappaltatore non venga tempestivamente pagato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, ove le somme ancora dovute all'Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia di cui all'art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 nella misura corrispondente all'importo corrisposto.

## **CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 32 - Accordo bonario e Controversie**

1. L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 205 del D.lgs. 50/2016.



2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente (luogo dove il contratto è stato stipulato).

### **Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

### **Art. 34 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

- 1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del codice.
- 2. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
- 4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.

## **DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 35 - Ultimazione dei lavori - Conto finale**

- 1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procederà in contraddittorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verrà certificata dalla Direzione Lavori in doppio originale.
- 2. Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procederà come previsto dal comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.

3. Il conto finale è redatto entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

### **Art. 36 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il Certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

## **NORME FINALI**

### **Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere;
- b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione del cantiere;
- e) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- f) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- g) indagini, ispezioni e verifiche preventive e necessarie all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
- h) ispezioni, verifiche finali, prove e quant'altro necessario al collaudo finale dell'opera

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13/8/2010 e s.m. e i.)

3. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

4 L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

### **Art. 38 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## **PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **Art. 39 - Prescrizioni sui materiali e modalità di impiego**

I materiali da impiegare nelle varie categorie dei lavori previsti dovranno provenire da fabbriche conosciute e comunque rispondere ai requisiti di accettazione stabiliti per legge o dalle normative, nonché alle richieste particolari della Direzione Lavori.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare, a spese dell'Impresa, il materiale di qualità scadente; altrettanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e con le modalità prescritte.

### **Art. 40 - Oneri per la protezione delle strutture finiture ed impianti esistenti**

Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alla relativa attività e le relative spese, le opere di protezione delle finiture e degli impianti esistenti non oggetto delle attività di ristrutturazione. In caso di danneggiamento delle suddette parti d'opera, ovvero della necessità di rimuoverne alcune

parti a causa della loro interferenza con i lavori e/o della loro rottura accidentale, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori prima di qualunque intervento (smontaggio, rimontaggio o riparazione) che resta, comunque, a suo esclusivo carico.

#### **Art. 41 - Opere provvisionali**

Le opere provvisionali compresi i mezzi di sollevamento per la movimentazione e la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa comprendono l'uso dei materiali di consumo e l'uso della necessaria attrezzatura e rientrano negli oneri a carico dell'Appaltatore per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

I lavori di ripristino e pulizia delle finiture esistenti (ante operam) dovuta alla rimozione delle opere provvisionali, di servizio, dovranno essere eseguiti a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 42 - Difetti di costruzione**

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo, l'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

#### **Art. 43 - Norme per la misurazione dei lavori**

Per tutte le opere dell'appalto le quantità dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici, o a numero, o a peso, a seconda dei casi.

#### **Art. 44 - Dichiarazione relativa ai prezzi**

La Stazione appaltante ritiene in via assoluta che l'appaltatore, prima di partecipare all'appalto, abbia esaminato accuratamente il progetto e altresì abbia visitato i luoghi delle lavorazioni oggetto dell'appalto, si sia reso conto dello stato di fatto e dei lavori da eseguire, della loro entità, dei luoghi per approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come possa organizzare il cantiere, regimare le acque, delle distanze dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare i lavori tutti a norma e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

#### **Art. 45 - Elenco prezzi**

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati, sono contenuti nei Prezzari DEI e nel Prezzario della regione Umbria BUR 17/10/2018 parte integrante del presente Capitolato, oltre ai nuovi prezzi del CME di seguito elencati:

**Nuovo prezzo IE001**

**Nuovo prezzo IE002**

**Nuovo prezzo IE003**

**Nuovo Prezzo IM01**

Nel prezzo dei singoli lavori è compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

In tutti i prezzi si intende compreso l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, spese di laboratorio e spese di collaudo, come pure l'utile relativo.

I prezzi unitari dell'elenco prezzi, diminuiti, come detto, del ribasso contrattuale fatta eccezione per quelli riferiti ad oneri per la sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili.